

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente polizza si intendono:

Per **ASSICURATO**, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Per **CONTENUTO**, attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola; attrezzi, macchine, mobilio, macchine d'ufficio, personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'istituto e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'Ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, con la sola esclusione di quanto compreso nella definizione di **Fabbricati nonché esplodenti, infiammabili e merci speciali**. Sono inoltre compresi denaro, carte valori e titoli di credito in genere fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00;

Per **CONTRAENTE**, il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone.

Per **DANNI DIRETTI**, i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Per **ESPLOSIONE**, la deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione;

Per **ESTORSIONE**, impossessamento di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le cose;

Per **FABBRICATO**, le intere costruzioni edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, comprese connessioni ed infrastrutture nonché tutte le pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nei fabbricati stessi o negli spazi ad essi adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi gli affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature e moquette.

Sono inoltre comprese le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo o collaudo, il costo per gli scavi di sbancamento ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto.

Per **FRANCHIGIA**, l'importo di ciascun danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Per **FURTO**, impossessamento di cose altrui, sottraendole mediante forzamento o rottura dei mezzi di chiusura o uso di chiave false;

Per **INCENDIO**, combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi;

Per **INCOMBUSTIBILITÀ**, si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Per **INDENNIZZO**, la somma dovuta alla Società in caso di sinistro;

Per **MACCHINE ELETTRONICHE**, sistemi per l'elaborazione dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, nonché registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata esclusi i telefoni cellulari; sono, inoltre, compresi gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale.

Per **POLIZZA**, il documento che prova l'assicurazione;

Per **PREMIO**, la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Per **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**, la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C.;

Per **RAPINA**, sottrazione di cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;

Per **RISCHIO**, la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Per **SCOPERTO**, la percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;

Per **SCOPPIO**, il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna;

Per **SINISTRO**, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Per **SOCIETÀ**, l'impresa assicuratrice;

Per **SUPPORTI DATI**, il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

Per **VALORI**, denaro, valori bollati, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere.





## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 – DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1893 C.C.) Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). Dal pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione degli enti assicurati.

### ART. 2 – MODIFICAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### ART. 4 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 5 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata effettuata opposizione. **Se è aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi riconducibili a dolo dell'Assicurato.**

### ART. 6 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

Qualora l'Istituto Scolastico venga trasferito, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, **sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano.** Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo. **In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'art. 3 delle presenti norme.**

### ART. 7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato o la Società, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### ART. 8 – PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.1901 C.C., l'assicurazione ha effetto dalle h 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle h 24 del giorno di pagamento

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è comunque dovuto per intero anche se ne sia stato convenuto il pagamento rateizzato.

L'assicurazione ha durata indicata nella scheda di polizza e decorre dalle h 24:00 del giorno indicato nella stessa.

*La presente polizza cessa alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.*

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verranno concesse proroghe, nel qual caso la garanzia decorrerà dalle h 24 del giorno di pagamento del premio.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni

### ART. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, salvo sia diversamente convenuto in polizza. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

### ART. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### ART. 11 – FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge.



Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 Pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97



### NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

#### ART. 13 – RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle partite assicurate causati da:

- a) incendio, compresi i danni per impedire la propagazione;
- b) esplosione e scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi e ferma l'esclusione del risarcimento dell'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- c) implosione, intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- d) da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alla partita contenuto.  
Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio dei beni assicurati, venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del bene richiede.
- e) azione del fulmine;
- f) colpa grave dell'Assicurato;
- g) dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge;
- h) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici (escluse le macchine elettroniche) con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per anno e con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro;
- i) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- j) bang sonico determinato da superamento da parte di aeromobili, del muro del suono;
- k) urto di veicoli stradali non di proprietà dell'Assicurato;
- l) rovina di ascensori, montacarichi e scale mobili, con l'esclusione di guasti di funzionamento;
- m) fumo sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati;
- n) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, pluviali o di riscaldamento e condizionamento, che siano stabilmente fissati nei muri, sempreché il guasto non sia provocato dal gelo, con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e con una franchigia fissa di Euro 150,00 per sinistro; sono comprese entro un limite di risarcimento di Euro 1.500,00 per sinistro e con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino con esclusione della parte affetta da guasto;
- o) trombe d'aria, uragani, tempeste nubifragi che determinino rotture al fabbricato, al tetto ed ai serramenti persiane o tapparelle, con una franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro.  
Per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; e per i danni causati ai lucernari in vetro, materia plastica e materiali simili la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 750,00 per sinistro e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;.
- p) danni da grandine causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, e manufatti in materia plastica, con una franchigia di Euro 750,00 per sinistro e con un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- q) atti di scioperanti, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e atti di sabotaggio organizzato, con una franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro con il limite di indennizzo pari all'80% delle somme assicurate.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- r) i danni immateriali per mancato godimento dei locali assicurati, a seguito di danno diretto indennizzato a termini della presente sezione di polizza sino alla concorrenza del

20% di detto indennizzo, fermo il disposto dell'art. 15 delle presenti Norme;

- s) le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo pagabile a termini della presente sezione di polizza ed entro le somme assicurate per ciascuna partita assicurata.
- t) qualora l'Assicurato sia locatario e nei casi di responsabilità dello stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C. i danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza;
- u) se l'assicurazione è riferita ad una porzione di fabbricato, le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune e a tale porzione relative;
- v) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.  
In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà una somma superiore a Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- z) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- y) le spese di urbanizzazione dovute al Comune, entro il limite massimo del 5% dell'indennizzo liquidato per i danni materiali al fabbricato.

#### ART. 14 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane e smottamenti;
- d) determinati dal dolo dell'Assicurato;
- e) a veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci;
- f) causati da smarrimenti, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati;

#### ART. 15 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora risulti che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente eccedevano al momento del sinistro stesso le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata. Qualora la differenza sia invece superiore, la proporzione verrà applicata solo per la misura eccedente tale 20%.





**ART. 16 – UNIVERSALITÀ**

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse una precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.

**ART. 17 – RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro **300.000,00**, per sinistro e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a corrispondere – per capitali interessi e spese – quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza. Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli del Personale Scolastico, degli Studenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; l'assicurazione non comprende altresì i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono comunque considerati terzi:**

- il coniuge, i genitori i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le aziende le quali rispetto all'Assicurato che non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 numero 216 nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

**Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.**

La presente estensione è valida anche per la sezione C) Elettronica se assicurata (Vedere frontespizio di polizza)

**ART. 18 – CRISTALLI**

La Società si obbliga a risarcire, sino alla concorrenza della somma di Euro **1.500,00** per sinistro e per anno assicurativo le spese per sostituire lastre piane o curve di cristallo, specchio, mezzo cristallo e vetro, fisse o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizione verticale ed orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali assicurati, comprese le iscrizioni e decorazioni danneggiate in conseguenza di rottura, con una franchigia fissa di Euro **150,00**.

**ART. 19 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

**La Società risponde sino alla concorrenza della somma di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e senza applicazione del**

disposto di cui all'Art. 15 delle presenti Norme, per:

- libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, e progetti; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, "cliches", pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, con il limite di Euro **5.000,00 per singolo pezzo**;

**Relativamente alle cose di cui al precedente punto a), la Società indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

**Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e c), la Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 25.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.**

**ART. 20 – ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile convenzionale in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

**ART. 21 – RICOSTRUZIONE DIVERSA**

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato debba procedere alla ricostruzione, ripartizione o rimpiazzo dei beni periti, in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

**L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.**

**ART. 22 – DANNI CONSEQUENZIALI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

**purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.**





## NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA

### ART. 23 – RISCHIO ASSICURATO

La Società nei limiti delle somme indicate nel frontespizio di polizza a questo titolo, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e/o rapina (anche se iniziata dall'esterno) o estorsione delle cose contenute nei locali indicati in polizza.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- a) i furti commessi:
  - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura dell'Istituto Scolastico e presenza di addetti al servizio;
- b) i furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi dalle h 24 del giorno della denuncia all'Autorità competente della sottrazione o smarrimento delle chiavi, sino alle h 24 del settimo giorno successivo, purché il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- c) il furto così come definito in polizza commesso da dipendenti dell'Assicurato sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
  - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- d) il furto o la rapina o l'estorsione commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, **La Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.**
- e) gli atti vandalici commessi dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **con il limite di risarcimento di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- f) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, **con il limite di risarcimento di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**
- g) i danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale docente e/o non docente) siti nell'ambito dell'Istituto Scolastico assicurato **fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere,**
- h) il furto commesso con destrezza all'interno dei locali dell'Istituto Scolastico, durante le ore di apertura dello stesso, **purché constatato nella stessa giornata in cui è avvenuto, fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

### ART. 24 – MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da ripiani accessibili e numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi val artistico od affettivo.

praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiuse con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate al muro che non consentano l'introduzione di persone nei locali.

Non sono però esclusi i danni da furto avvenuti quand'anche i mezzi di chiusura non siano conformi a quanto descritto. In tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato medesimo, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo.

### ART. 25 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati da dolo dell'Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge, comprese le persone coabitanti e le persone incaricate della sorveglianza dei locali assicurati;
- c) di smarrimento delle cose assicurate o di furto con destrezza, salvo quanto previsto all'art. 23 lettera h, avvenuto cioè eludendo l'attenzione delle persone assicurate o del personale addetto alla custodia, quando le cose assicurate fossero depositate in locali aperti al pubblico;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) avvenuti a partire dalle h 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle h 24 del trentesimo giorno.
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### ART. 26 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

### ART. 27 – BIBLIOTECHE, RACCOLTE E COLLEZIONI

La Società risponde nell'ambito della somma assicurata, e senza applicazione del disposto di cui all'art. 15 della presente polizza, per libri, pubblicazioni in genere, raccolte scientifiche, enciclopedie e collezioni in genere, archivi, disegni, quadri, dipinti, affreschi mosaici, arazzi, statue, collezioni d'antichità o

**La Società indennizzerà soltanto il valore del singolo pezzo perduto o danneggiato escluso qualsiasi conseguente**





deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

La Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite con il limite di Euro 5.000,00 per singolo pezzo e comunque sino alla concorrenza massima di Euro 15.000,00 per evento e per periodo assicurativo annuo.

#### ART. 28 – RIFACIMENTO DOCUMENTI

Entro i limiti della somma di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, si assicurano le spese del materiale e della mano d'opera (compresi bolli, diritti e spese per il trasporto) necessarie per il rifacimento dei registri e documenti sottratti, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico; il pagamento del risarcimento verrà effettuato senza

applicare la regola proporzionale, di cui all'art. 15 della presente polizza, e soltanto quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

#### ART. 29 – PORTAVALORI

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite di Euro 5.000,00, la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all'esterno dei locali dell'Istituto Scolastico in conseguenza di:

- scippo e rapina;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori; purché subiti dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o collaboratori di fiducia iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'Istituto Scolastico assicurato.

**In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso.**

### NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

#### ART. 30 – RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine, impianti, apparecchiature e apparecchi elettronici, anche ad impiego mobile (queste ultime assicurate con i limiti fissati al successivo art. 41), di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o di terzi e/o ad esso dati in locazione, comodato, uso, ecc., anche presso terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro, salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per la partita "macchine elettroniche" con il limite di Euro 8.000,00 per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;
- 2) ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.  
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per la partita "macchine elettroniche" con il limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione.

La Società indennizza inoltre:

- 3) onorari dei periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 2.600,00 per anno assicurativo;
- 4) spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e di ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo.

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di sinistro, non si applicherà la regola proporzionale, di cui all'art. 15 della presente polizza.

#### ART. 31 – AUMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall'art. 30 per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
  - a sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
  - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

**Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.**

**La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di Euro 100,00 non cumulabile con altre franchigie previste nella presente sezione;**

- b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
  - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente sezione;
  - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
  - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

**La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui sorgono i costi supplementari di elaborazione.**

#### ART. 32 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;





- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,
- e) nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all'art. 30;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- g) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- Tuttavia, saranno comunque indennizzati i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi, nel caso in cui i sistemi di protezione e stabilizzazione degli impianti stessi non esistano o se esistenti non subiscano alcun danno. Questa estensione di garanzia è operante previa detrazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00;
- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

- j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 31 lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:

- l) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- m) cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- n) perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 31 lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- o) limitazione dell'attività scolastica e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- p) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- q) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
- r) danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.
- Parimenti sono esclusi i danni diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso.



## CONDIZIONI SPECIALI DELLA SEZIONE ELETTRONICA

(che integrano le Norme della sezione Elettronica)

### ART. 33 – ATTI VANDALICI E DOLOSI

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di Euro 250,00 in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 30 e fermi i limiti di indennizzo. Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche poste all'esterno dei locali.

### ART. 34 – OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE PER IL FURTO

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 m, in linea verticale, dal suolo, da superfici acque o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
  - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature e lucchetti;
  - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'90% dell'indennizzo, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.

L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'art. 30 - Rischio assicurato – fermi i limiti di indennizzo.

### ART. 35 – MACCHINE ELETTRONICHE

Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle sezioni incendio e furto.

### ART. 36 – BENI IN LEASING

Relativamente alla partita "Macchine elettroniche" – salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

### ART. 37 – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

### ART. 38 – PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dalla presente polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'imponibile liquidabile a termini di polizza.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia prevista dall'art. 30 della presente sezione.

A parziale deroga dell'art. 43 delle Norme in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex.

### ART. 39 – IMPIANTI TELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE INSTALLATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

### ART. 40 – IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTOACUSTICI

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.





**ART. 41 – IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione elettronica, gli impianti e apparecchi ad impiego mobile (facenti comunque parte del contenuto oggetto dell'attività), sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di Euro 5.000,00 per anno assicurativo, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

**ART. 42 IMPIANTI ED APPARECCHI: INSTALLAZIONE IN LUOGHI DIVERSI**

Si prende atto che le macchine/ impianti/ apparecchiature/ apparecchi elettronici possono essere installate (ed ivi si intendono assicurate) in tutte le dipendenze e/o sezioni staccate della Spett.le Contraente, con l'intesa che l'Assicurato stesso sia in grado di dimostrare in ogni momento l'esistenza ed il valore dei beni ubicati nelle diverse sedi.





RESTANTE PARTE DEL FOGLIO LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 Pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97



**CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO****Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 12. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

**La Società non risponde dei danni:**

- a) causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base é posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 5.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, importo superiore al 60% delle somme assicurate.

**CONDIZIONI PARTICOLARI ELETTRONICA****Precisazioni**

Si prende atto che nell'ambito della somma assicurata alla partita macchine ad impiego mobile sono compresi anche gli I-PAD e che la garanzia si intende operante con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 50,00 con il limite per sinistro e anno di € 5.000,00





## NORME IN CASO DI SINISTRO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

### ART. 43 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato od i suoi beneficiari, devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

Per i danni da furto e per quelli da incendio, la denuncia deve essere corredata dalla copia autentica della denuncia circostanziata presentata all'Autorità, unitamente ad una distinta particolareggiata delle cose asportate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore che dovrà essere trasmessa alla Società entro 15 giorni, pena l'inoperatività della garanzia.

Relativamente alle Sezioni Incendio ed Elettronica, l'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro; per la Sezione Furto deve tenere tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indennizzi materiali del reato, questo fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Inoltre per la Sezione Elettronica, la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

### ART. 44 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 C.C.

### ART. 45 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA E ONORARI DEI PERITI

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

**Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza col massimo di Euro 5.000,00.**

### ART. 46 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi in di cui all'art. 42 delle Norme;

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito in polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### ART. 47 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE – DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Ente assicurato ovvero:

- per il Fabbricato o Rischio Locativo:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.

**L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia sempreché non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene, la Società limita l'indennizzo al valore commerciale. La Società provvederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;**

- per il Contenuto:** Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante ivi comprese le spese di trasporto, montaggio o fiscali, senza applicazione di degrado alcuno.
- per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

### d) per le Macchine Elettroniche:

- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;

- in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

### ART. 48 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

**Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o**





documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

#### ART. 49 – TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### ART. 50 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile ai termini delle condizioni di polizza, senza corrispondere riduzione di premio. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

#### ART. 51 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### ART. 52 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### ART. 53 – CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Si conviene di limitare l'obbligo dell'Assicurato per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro unicamente sino al termine delle operazioni peritali.

### NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

(sempre operanti)

#### A. ESONERO DICHIARAZIONE SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

#### B. ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che alcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

#### C. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale dipendente dell'Istituto Scolastico Contraente (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale docente e/o non docente), verso gli alunni ed i loro familiari, verso il proprietario del fabbricato, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### D. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### E. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

#### F. PARIFICAZIONE DANNI

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni riferite alle Sezioni Incendio e Furto, sono parificati ai danni:

- ⇒ da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione (con esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti medesimi);
- ⇒ da furto e rapina anche i guasti arrecati ai beni assicurati per commettere il furto, anche con destrezza, o la rapina o per tentare di commetterli.

#### G. ESCLUSIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Qualora assicurate con la Sezione C – Elettronica, le apparecchiature elettroniche in genere saranno escluse dalle Sezioni A – Incendio e B – Furto e Rapina.

#### H. ESONERO TRASMISSIONE PREVENTIVA ELENCO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Qualora sia operante la sezione C – Elettronica, l'Istituto Scolastico è esonerato dall'obbligo di indicare l'elenco dettagliato delle apparecchiature elettroniche (comprese quelle ad impiego mobile) - faranno comunque fede per la loro identificazione, i registri contabili dell'Istituto Scolastico Contraente.

#### I. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSII FINANZIARI

(legge n. 136/210 e successive modifiche)

La compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. n. 136/210 e successive modifiche impegnandosi ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.



## DICHIARAZIONI

Agli effetti della validità dell'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che:

- A. le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- B. le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- C. non esistono depositi, con o senza scaffalature, aventi altezza d'impilamento superiore a 10 m;
- D. il fabbricato non è edificato su area di altrui proprietà.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

L'Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto:

- Preventivamente la NOTA INFORMATIVA, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- La NOTA INFORMATIVA sulla PRIVACY, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30 giugno 2003, che forma parte integrante del presente contratto.

*La polizza, composta da n. 19 fogli emessa a Milano in 3 originali il 16/10/2013, è regolata dalle Definizioni, Condizioni Generali di Assicurazioni, Garanzie Complementari, Condizioni Particolari ed eventuali Integrative quando previste, che il Contraente dichiara altresì di conoscere e di accettare.*

**Il Contraente**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Angela Nadia Cattaneo

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- 5 Pagamento dell'indennizzo, sospensione in caso di procedura giudiziaria;
- 7 Recesso in caso di sinistro;
- 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- 27 Biblioteche, raccolte e collezioni: pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta;
- 43 Obblighi in caso di sinistro;
- 44 Assicurazione presso diversi assicuratori;
- 45 Procedura per la valutazione del danno;
- 46 Mandato dei periti;
- 47 Esagerazione dolosa del danno.

**Il Contraente**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Angela Nadia Cattaneo

Prima rata incassata il

08/10/2013

l'Agente





**NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTI RAMI DANNI**

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 "Obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita" e n. 417/D del 28/9/2000 "Nota informativa Precontrattuale nel Ramo Malattia" e dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19/05/2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G. B. Cassinis n. 21, 20139 Milano.  
La Società - **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**Legge applicabile.** Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

**Reclami in merito al contratto.** Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - fax 02 5351794 - reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745/06 42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

**Durata del contratto.**

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: Alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto (trenta giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" come definito all'art. 1469-bis del Codice Civile), l'Assicurazione di durata non inferiore all'anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo: L'Assicurazione cesserà alla scadenza pattuita e indicata nello stampato di polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

**Periodo di carenza contrattuale nelle garanzie Malattia.** La Società prevede periodi di carenza contrattuale durante i quali le garanzie Malattia non operano. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione alla clausola "Termini di aspettativa".



**Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.** Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.** I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**





**PRIVACY****Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

**1. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di calcolo dei preventivi, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

**2. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi.

**3. Conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

**4. Rifiuto di conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

**5. Comunicazione di dati**

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di



contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale.

#### 6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### 7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

#### 8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato ha la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali a fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing tramite Fax (02 5351557) o e-mail ([privacy.marketing@helvetia.it](mailto:privacy.marketing@helvetia.it)).

#### 9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Helvetia, Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area Danni pro tempore vigente. L'elenco completo dei responsabili è conoscibile inoltrando richiesta via e-mail all'Ufficio Legale di Gruppo/Privacy ([privacy@helvetia.it](mailto:privacy@helvetia.it)) o via fax 02.5351.298.





### Impegno a fornire l'informativa

Il contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Società i dati personali con la stipula del presente contratto.

BOSTO ARSIZIO 25/11/13  
Luogo e data

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Angela Natta Cattaneo  
Firma del Contraente

### Consenso al trattamento di dati personali e sensibili ai sensi degli art. 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà  nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;

dà  nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la Società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa;

dà  nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità d'analisi delle scelte assicurative;

dà  nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui al punto 1 lett. b) dell'informativa;

dà  nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati al punto 5, lett. b) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità commerciali di cui al punto 1 lett. b) della medesima informativa.

BUSTIAA 25/11/2013  
Luogo e data

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Angela Natta Cattaneo  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (solo se diverso dal Contraente)

### GLOSSARIO

Il Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificamente il seguente **GLOSSARIO** (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale - SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

**Anno (annuo - annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile)

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio

**Poliennale (durata):** periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo)

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo)

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio

Il Contraente

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Angela Natta Cattaneo



## NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTI RAMI DANNI

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 "Obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita" e n. 417/D del 28/9/2000 "Nota informativa Precontrattuale nel Ramo Malattia" e dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19/05/2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G. B. Cassinis n. 21, 20139 Milano.

La Società - **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

**Legge applicabile.** Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

**Reclami in merito al contratto.** Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - fax 02 5351794 - [reclami@helvetia.it](mailto:reclami@helvetia.it).

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745/06 42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

### Durata del contratto.

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: Alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto (trenta giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" come definito all'art. 1469-bis del Codice Civile), l'Assicurazione di durata non inferiore all'anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo: L'Assicurazione cesserà alla scadenza pattuita e indicata nello stampato di polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

**Periodo di carenza contrattuale nelle garanzie Malattia.** La Società prevede periodi di carenza contrattuale durante i quali le garanzie Malattia non operano. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione alla clausola "Termini di aspettativa".

**Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.** Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.** I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO  
PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**

